

## Schema di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) relativo a piste ciclabili

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi relativa alla gestione di piste ciclabili sovracomunali realizzate su aree pubbliche o private.

### Premessa

La Provincia Autonoma di Bolzano, anche nel quadro di una iniziativa di carattere europeo, predispone una rete di piste ciclabili sovracomunali sul proprio territorio.

Dette piste interessano oltre ad aree pubbliche anche aree di privati (persone fisiche od enti), con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

La realizzazione delle piste, la manutenzione sia ordinaria che straordinaria e la segnaletica saranno eseguite dalle rispettive Comunità Comprensoriali.

Sono a carico delle Comunità Comprensoriali anche i costi per l'assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni che doversero subire gli utenti delle piste.

L'assicurazione deve contenere le seguenti condizioni base:

### Contraente:

Comunità comprensoriale territorialmente competente.

### Assicurati:

Il Contraente, i proprietari e/o conduttori (persone fisiche od enti) delle aree private o pubbliche utilizzate per le piste e dei manufatti relativi (recinzioni, ponti, passerelle, aree di sosta ecc.), nonché i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti o situati in una fascia non superiore a metri 50 dalle piste.

### Garanzie comprese:

- Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati agli utilizzatori delle piste, per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.
- Spese per la gestione delle vertenze, sia in sede civile che penale, per resistere alle azioni rivolte contro gli assicurati (ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile).

**Eventi:**

- Danni derivanti da difetti delle piste e relative infrastrutture;
- Danni conseguenti a manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Danni per mancata od errata segnaletica.
- Danni derivanti dall'uso di mezzi agricoli su piste con uso promiscuo.
- Danni causati ad utilizzatori delle piste da:
  - proprietari e/o conduttori (Persone fisiche od enti) delle aree private o pubbliche utilizzate per le piste e di manufatti relativi (recinzioni, ponti, passerelle, aree di sosta ecc.)
  - proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti o situati in una fascia non superiore a metri 50 dalle piste in relazione alla proprietà e per lo svolgimento di attività nelle aree adiacenti alle stesse (caduta alberi, rami, pali, invasione delle piste da parte di animali, strumenti di lavoro, macchine agricole, difetti delle recinzioni, cancelli, dispositivi elettrificati di contenimento degli animali, spargimento di sostanze, irrigazione, irrorazione di anticrittogamici ecc.)

**Esclusioni:**

La copertura assicurativa non opera per la responsabilità personale degli utilizzatori delle piste, sia ciclisti che pedoni.

**Massimali:**

R.C.T. Lire 5.000.000.000.

Spese per la gestione delle vertenze: fino ad un quarto del massimale R.C.T.

**Condizioni particolari:**

- Pagamento dei premi:

In deroga alle disposizioni contenute nell' art. 1901 del Codice civile, in caso di ritardato pagamento del primo premio o di premi successivi, nonché per gli importi dovuti a regolazione, la copertura assicurativa é comunque operativa per tutto il periodo necessario al Contraente per l' espletamento degli incombenzi amministrativi connessi alla liquidazione ed all' esborso degli importi dovuti.

- Conteggio del premio:

Il premio annuo indicato in polizza é previsto per uno sviluppo delle piste fino a 300 Km.

Per ogni Km in eccedenza ai primi 300, é previsto un supplemento di Lire .... al Km.

- Impiego di personale non abilitato.

A deroga dell' art....delle norme che regolano l' assicurazione, si dà atto che la garanzia é valida anche quando i veicoli a motore, macchinari ed impianti, siano dotati od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 16 anni.

- Danni provocati da lavoratori occasionali:

A deroga dell' art.... delle norme che regola l' assicurazione, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante agli assicurati per i danni arrecati a terzi da persone che, pur non essendo alle dirette e regolari dipendenze dell' Assicurato, possano occasionalmente prendere parte ai lavori oggetto della presente polizza. Resta comunque salvo il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei diretti responsabili.

### **Tutela giudiziaria**

- Assicurati:

Il Contraente, i proprietari e/o i conduttori (persone fisiche od enti) delle aree private o pubbliche utilizzate per le piste e dei manufatti relativi (recinzioni, ponti, passerelle aree di sosta ecc.), nonché proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti o situati in una fascia non superiore a metri 50 dalla piste.

- Garanzie comprese:

Assistenza legale e relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi degli Assicurati.

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni.